



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOPSO\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000149  
DATA: 24/04/2024 14:41  
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Seri Marco - Direttore Scientifico  
Con il parere favorevole di Basili Consuelo - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Samore' Nevio - Direttore Amministrativo

Su proposta di Ilaria Nonni - BOARD PROGETTI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]
- [01]


### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- DIP.DELLA CONTINUITA' E DELL'INTEGRAZIONE
- DIP.DELL' EMERGENZA-URGENZA
- DIP DELLE RADIOLOGIE
- UOC INGEGNERIA CLINICA
- UOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
- UOC SERVIZIO LEGALE ED ASSICURATIVO
- UOC MEDICINA LEGALE E GESTIONE INTEGRATA RISCHIO
- UOC GESTIONE SERVIZI E OPERATION
- UOC AFFARI GENERALI E RAPP. CON UNIVERSITA'
- SSD ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- DATA PROTECTION OFFICER
- SERVIZIO ACQUISTI DI AREA VASTA (SAAV)
- UOC RICERCA ED INNOVAZIONE
- PIATTAFORME DELLA RICERCA DI BASE E TRASLAZIONALE
- WORKFLOW DELLA RICERCA E SEGRETERIA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




- SS SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA RICERCA
- SS COORDINAMENTO AREA GIURIDICA DELLA RICERCA
- SSD BIOBANCA DELLA RICERCA
- META-RICERCA IMPATTO E LINEE GUIDA
- UOC POLITICHE DEL PER E GOV DELLE PROF SAN E DEL PERS DI SUPP
- DIPARTIMENTO OSPEDALE DELLA DONNA E DEL BAMBINO
- DIPARTIMENTO FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
- DIPARTIMENTO MALATTIE ONCOLOGICHE ED EMATOLOGICHE
- DIPARTIMENTO MALATTIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO
- DIPARTIMENTO SPERIMENTALE DELLE CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE ONCOLOGICHE DELL'IRCCS PRESSO OSPEDALE MAGGIORE
- DIPARTIMENTO MALATTIE NEFRO-UROLOGICHE
- DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI ANATOMIA PATOLOGICA
- DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO INFETTIVO
- DIP.MALATTIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI
- DIP.MED CHIR DELLE MALAT DIGEST,EPAT ED ENDOCR METAB
- UOC PROGETTAZIONE SVILUPPO INVESTIMENTI
- SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
- UOC CONTROLLO GESTIONE
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- SSD SVILUPPO PROFESSIONALE E IMPLEMENTAZIONE DELLA RICERCA NELLE PROFESSIONI SANITARIE
- UOC SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCESSI ASSISTENZIALI DAI
- FUNZIONI TRASVERSALI DI DIREZIONE SANITARIA
- UOC CENTRO RIFERIMENTO TRAPIANTI
- UOC DIREZIONE OPERATIVA
- SSD SETTORE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA E TECNOLOGIE
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME)
- SS SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

#### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000149_2024_delibera_firmata.pdf	Basili Consuelo; Gibertoni Chiara; Nonni Ilaria; Samore' Nevio; Seri Marco	C35FA45AE64276F2B7173AAF343F100E71911F5B485FD2FBE1525309A0D43235
DELI0000149_2024_Allegato1.pdf:		D6A72BFE6706625A9EE11C4203240FD945C35D3F74712C9B6E1E8A7FE7726B3D
DELI0000149_2024_Allegato2.pdf:		BFE0F06D3BE7494CF7FD971BAA8859CD542C28BB1EC8D8747D04F6E98644FBB4
DELI0000149_2024_Allegato3.pdf:		4EC1C55BFDA201D6EB81C12F51D417A32A2B346D33317F45E86D22933ACA0626
DELI0000149_2024_Allegato4.pdf:		2CA2F81033A6DE021BEA9E75AEC8518F0B29E60946EC3CAFBE95A74EDE10A48



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso che:

- l'Azienda è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), con Decreto del 19 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ministeriale n. 266 del 26 ottobre 2020 nelle discipline di "assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico" e "gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche;
- con il riconoscimento ad IRCCS, l'Azienda è divenuta un'organizzazione integrata nel sistema nazionale, regionale e locale per la salute e la ricerca scientifica, con la finalità principale di garantire risposta ai bisogni di salute mediante l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; e attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca clinica e traslazionale orientati al miglioramento dello stato di salute della popolazione;
- ai sensi della normativa e della programmazione statale e regionale vigente, l'IRCCS esercita attività di ricerca:

-sviluppando la capacità di soddisfare i bisogni di salute delle persone, al massimo livello qualitativo, in modo efficace, appropriato ed efficiente, secondo le migliori esperienze nazionali ed internazionali;

-promuovendo l'alta specializzazione e l'eccellenza nell'assistenza e nella ricerca, con particolare riferimento alle gravi insufficienze d'organo e trapianto e al trattamento medico-chirurgico delle patologie oncologiche;

-valorizzando la ricerca clinica e traslazionale in campo biomedico e nell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, anche mediante la collaborazione con l'Università e la partecipazione a reti nazionali e internazionali;

-realizzando la piena integrazione con l'Università, favorendo percorsi che consentano l'attuazione di processi di formazione e di didattica di elevata qualità e perseguendo lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali di elevata specializzazione;

-potenziando e innovando il proprio patrimonio tecnologico e il trasferimento tecnologico;

-promuovendo la cultura della qualità e della sicurezza del paziente e degli operatori, secondo sistemi di valutazione uniformati a standard internazionali.

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico", come modificato dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, in particolare gli artt. 8 e 9;

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Legge n. 633 del 22 aprile 1991 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002 n. 273";
- le Linee Guida ex art. 65, comma 5, della legge 24 luglio 2023, n. 102 Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 adottate con Decreto 28 Settembre 2023 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

**Richiamate** le deliberazioni aziendali:

- n. 239 del 30 dicembre 2010 "Regolamento per l'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/97";
- n. 306 del 20 ottobre 2022 "Adozione del Regolamento del "Fondo Ricerca e Miglioramento Continuo" dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola
- n. 41 del 10 febbraio 2023 "Assetto organizzativo della tecnostruttura della direzione aziendale dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – ulteriore riorganizzazione Area Amministrativa" nella parte relativa all'istituzione del Board "Progetti di innovazione e sviluppo"
- n. 357 del 20 dicembre 2023 "Approvazione del Codice per l'integrità della ricerca";
- n. 27 del 24 gennaio 2024 "Approvazione del Codice di Comportamento aziendale";

**Considerato** che gli IRCCS, ai sensi della richiamata normativa, possono stipulare:

a) Accordi di collaborazione scientifica nel settore della ricerca, sviluppo e implementazione di tecnologie, dispositivi medici e prodotti inventivi, con l'obiettivo di attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale, per garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate nonché le ricerche pertinenti (art. 8 D.Lgs. n. 288/2003 s.m.i.);

b) Accordi e convenzioni volti a disciplinare le attività di ricerca, di consulenza e di servizio commissionate da soggetti terzi, allo scopo di reperire risorse integrative e ulteriori rispetto a quelle ordinarie da destinare in misura prevalente alle attività di ricerca e di qualificazione del personale e al fine di promuovere un accrescimento delle conoscenze e delle metodologie applicate (art. 9 D. Lgs. n. 288/2003 s.m.i.);

c) Accordi volti a disciplinare lo svolgimento di attività didattico-formative e/o di percorsi di formazione erogati a vantaggio di soggetti terzi (anche privati), finalizzati all'innalzamento degli standard di qualità nell'

erogazione dei servizi in ambito sanitario e, più in generale, al miglioramento della cultura scientifica nonché accordi di collaborazione diretti a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie (art. 43 L. n. 449/1997, in considerazione del principio della prevalenza);

d) Accordi volti a concedere in licenza oppure a trasferire i diritti di proprietà intellettuale su invenzioni di titolarità dell'IRCCS, prevedendo a tal fine anche l'istituzione dell'Albo dei Partner Industriali che siano dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca e i relativi criteri di selezione, i criteri per la stipula degli accordi, nonché quelli per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo (secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 288/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 200/2022);

**Ravvista** la necessità di definire in apposito Regolamento le condizioni e le modalità operative con cui l'IRCCS può stipulare con soggetti terzi, anche privati, accordi della natura sopra descritta, con l'obiettivo di:

- perseguire le finalità istituzionali dell'IRCCS e, in generale, l'interesse pubblico, nell'ottica di sviluppare e incrementare la qualificazione dell'Istituto;
- favorire il progresso delle conoscenze attraverso modelli di innovazione finalizzati a potenziare la capacità operativa del SSN per il tramite della collaborazione con partner scientifici e industriali, in un'ottica di ricerca traslazionale;
- sviluppare attività di ricerca con il coinvolgimento di competenze professionali di diversa estrazione specialistica di enti e/o privati;
- realizzare maggiori economie, anche di tipo organizzativo;
- attrarre finanziamenti pubblici e privati, da destinare prevalentemente ad attività di ricerca e di qualificazione del personale;
- migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi;
- tutelare la salute;

**Richiamata altresì** la deliberazione n. 366 del 20 dicembre 2022 "Preso d'atto dell'esito dell'avviso per manifestazione di interesse relativo al conferimento di un incarico di consulenza nell'ambito del settore della ricerca. Provvedimenti conseguenti" con cui l'Azienda:

- ha conferito un incarico di consulenza nell'ambito della ricerca, per la redazione di un regolamento e di un accordo quadro da utilizzare per disciplinare le modalità di individuazione di soggetti privati e regolare i rapporti di collaborazione per lo sviluppo di tecnologie e dispositivi medici e comunque per disciplinare eventuali rapporti che possano anche comportare una remunerazione per l'Ente;
- ha costituito a tale fine un gruppo di lavoro aziendale;

**Ritenuto**, pertanto, di adottare con il presente provvedimento il Regolamento per la disciplina delle attività di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata per i predetti fini, come predisposto dal gruppo di lavoro e dal consulente legale incaricato con la Deliberazione n. 366/2022 summenzionata che ne ha validato il contenuto ed elaborato gli schemi tipo di accordo

**Ritenuto altresì** di individuare schemi tipo, da utilizzare per la definizione degli accordi di cui sopra, redatti dal consulente legale di cui alla già richiamata Deliberazione n. 366/2022, ai sensi della normativa e delle linee guida vigenti in materia;

### **Delibera**

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di adottare il Regolamento per la disciplina delle attività di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata e i relativi allegati denominati:

- Allegato 1) PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA AI SENSI DELL' ART. 8 D.LGS. 288/2003 E SS.MM. E II
- Allegato 2) PROPOSTA DI ACCORDO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA COMMISSIONATA AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 288/2003 E SS.MM. E II
- Allegato 3) PROPOSTA DI ACCORDO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DIDATTICO /FORMATIVE E/O PERCORSI DI FORMAZIONE

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del Regolamento per la disciplina delle attività di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata e dei relativi allegati sul portale web istituzionale alla Sezione "Amministrazione trasparente" <https://www.aosp.bo.it/content/atti-amministrativi-general>

3. di dare mandato al Board "Progetti di innovazione e sviluppo" di dare ampia diffusione a tutte le articolazioni aziendali interessate;

4. di precisare che il Regolamento con i relativi allegati entra in vigore dalla data di adozione della presente delibera.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Ilaria Nonni

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE SCIENTIFICO, DIDATTICO, FORMATIVO E DI RICERCA COLLABORATIVA E COMMISSIONATA**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento (“*Regolamento*”) disciplina le condizioni e le modalità operative per consentire all’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (“IRCCS”) di stipulare con soggetti terzi, anche privati:

- a) Accordi di collaborazione scientifica nel settore della ricerca, sviluppo e implementazione di tecnologie, dispositivi medici e prodotti inventivi, con l’obiettivo di attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale, per garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate nonché le ricerche pertinenti (art. 8 D.Lgs. n. 288/2003 s.m.i.);
- b) Accordi e convenzioni volti a disciplinare le attività di ricerca, di consulenza e di servizio commissionate da soggetti terzi, allo scopo di reperire risorse integrative e ulteriori rispetto a quelle ordinarie da destinare in misura prevalente alle attività di ricerca e di qualificazione del personale e al fine di promuovere un accrescimento delle conoscenze e delle metodologie applicate (art. 9 D. Lgs. n. 288/2003 s.m.i.);
- c) Accordi volti a disciplinare lo svolgimento di attività didattico-formative e/o di percorsi di formazione erogati a vantaggio di soggetti terzi (anche privati), finalizzati all’innalzamento degli standard di qualità nell’erogazione dei servizi in ambito sanitario e, più in generale, al miglioramento della cultura scientifica nonché accordi di collaborazione diretti a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie (art. 43 L. n. 449/1997, in considerazione del principio della prevalenza);
- d) Accordi volti a concedere in licenza oppure a trasferire i diritti di proprietà intellettuale su invenzioni di titolarità dell’IRCCS, prevedendo a tal fine anche l’istituzione dell’Albo dei Partner Industriali che siano dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca e i relativi criteri di selezione, i criteri per la stipula degli accordi, nonché quelli per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo (secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 288/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 200/2022);

I rapporti di collaborazione e gli affidamenti dei contratti di cui al presente Regolamento saranno attivati nel rispetto, oltre che delle norme vigenti, dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, pubblicità, trasparenza e in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, nonché dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. Quanto sopra è finalizzato a garantire la competitività e la tutela della concorrenza nonché il buon andamento dell’agire pubblico, anche nel rispetto di quanto previsto e stabilito all’interno del Codice di Comportamento, oltre che del Codice di condotta per l’integrità della ricerca, adottati in ambito aziendale.



Restano escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività di sperimentazione clinica, quelle di convenzionamento con altri soggetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i. nonché le ipotesi di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di cui all'art. 174 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 2 FINALITA'**

Le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica disciplinati dal presente regolamento sono finalizzati a:

- perseguire le finalità istituzionali dell'IRCCS e, in generale, l'interesse pubblico, nell'ottica di sviluppare e incrementare la qualificazione dell'Istituto;
- favorire il progresso delle conoscenze attraverso modelli di innovazione finalizzati a potenziare la capacità operativa del SSN per il tramite della collaborazione con partner scientifici e industriali, in un'ottica di ricerca traslazionale;
- sviluppare attività di ricerca con il coinvolgimento di competenze professionali di diversa estrazione specialistica di enti e/o privati;
- realizzare maggiori economie, anche di tipo organizzativo;
- attrarre finanziamenti pubblici e privati, da destinare prevalentemente ad attività di ricerca e di qualificazione del personale;
- migliorare la qualità e l'efficienza delle prestazioni e dei servizi;
- tutelare la salute.

## **ART. 3 CONTENUTO DEGLI ACCORDI/CONVENZIONI**

Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli precedenti sono stipulati sulla base degli schemi tipo allegati al presente Regolamento, formulati nel rispetto della normativa e delle linee guida vigenti in materia.

Con particolare riferimento agli accordi e convenzioni stipulati nel settore del trasferimento tecnologico, i contenuti minimi obbligatori sono quelli di cui all'art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 288/2003 s.m.i. ossia:

- a) indicazione delle modalità di distribuzione dei profitti connessi alla eventuale brevettazione dei risultati e al loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la destinazione al finanziamento delle attività istituzionali;
- b) previsione di adeguate regole di trasparenza dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;
- c) individuazione di obiettivi e tempi certi per il loro raggiungimento;
- d) definizione di idonee modalità di informazione, verifica e controllo dell'andamento del programma da parte degli organi di indirizzo e degli organi di gestione.

## **ART. 4 ITER PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONE E DEI CONTRATTI**

Qualora IRCCS riceva una proposta in relazione alle attività di cui all'art. 1 lett. a), b) e c) si procede a valutare l'interesse all'esecuzione della stessa e alla conseguente stipula di apposito



accordo scritto per il tramite del Board “Progetti di innovazione e sviluppo” (istituito con Deliberazione n. 41/2023) e del Direttore Scientifico, avvalendosi, in caso di necessità, della articolazione aziendale di riferimento (quale ad esempio Direzione Sanitaria/Ingegneria Clinica/ICT, ecc.).

La valutazione di interesse viene documentata con verbale, anche sintetico, sulla base della rispondenza della proposta pervenuta a criteri di opportunità e di aderenza agli obiettivi e alle finalità aziendali nonché sul rispetto dei principi di cui all’art. 1 del presente Regolamento.

Conclusa positivamente tale valutazione, laddove emerga che la proposta ricevuta presenta i caratteri della infungibilità/esclusività, mancando sostituti o alternative ragionevoli, si procede, senza ulteriori adempimenti, alla stipula dell’accordo, sulla base degli schemi tipo allegati al presente Regolamento.

In caso contrario, l’UOC Supporto alla pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e formazione, l’UOC Ingegneria Clinica o la Direzione Scientifica, in relazione all’ambito di competenza, procede alla pubblicazione, in apposita sezione del sito internet aziendale, di un avviso contenente l’esatta identificazione dell’attività da svolgere e il relativo obiettivo, la tipologia di partnership che si intende realizzare, i criteri di esclusione e valutazione, gli eventuali obblighi posti in capo al soggetto partecipante, eventuali tempi di svolgimento, l’importo/il bene eventualmente offerto, l’impegno ad accettare le regole di trattamento delle private e di loro sfruttamento secondo quanto previsto al successivo art. 9 del presente Regolamento, nonché un termine congruo per i terzi per far pervenire proprie eventuali proposte, come da apposita modulistica che verrà allegata all’avviso stesso, oltre che la data a decorrere dalla quale saranno pubblicati i risultati.

Tale avviso verrà pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

La proposta deve essere presentata obbligatoriamente in forma scritta, utilizzando la modulistica allegata all’avviso e, di regola, deve indicare:

- oggetto della convenzione/accordo di collaborazione scientifica che si intende stipulare;
- accettazione delle condizioni previste dallo specifico avviso e delle disposizioni del presente Regolamento;
- eventuale corrispettivo da versare e/o bene da fornire all’IRCCS per l’attività oggetto della convenzione.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso senza che pervengano ulteriori proposte, l’accordo può essere liberamente negoziato.

Nell’ipotesi in cui, invece, pervengano proposte da parte di diversi operatori economici, si procede a valutazione delle stesse da parte di apposita commissione, composta da:

- Articolazione competente nell’ambito della tecnostruttura della Direzione Scientifica;
- UOC Supporto alla pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e formazione (Direttore o suo delegato);
- Ingegneria clinica, ICT, Farmacia in relazione all’oggetto della collaborazione;
- Supporto Giuridico (SS Coordinamento Area Giuridica della Ricerca/UOC Servizio Legale e Assicurativo);

- Esperto della materia oggetto dell'attività richiesta (con funzioni di consulenza).

Detta Commissione procede alla individuazione del soggetto/dei soggetti con il quale/con i quali stipulare l'accordo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano risposto all'avviso e per i quali non sussista alcun elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui sia IRCCS a proporre a terzi la stipula di accordi di collaborazione di cui all'oggetto del presente Regolamento, l'iter da seguire è il medesimo sopra previsto, sia per quanto riguarda la valutazione preliminare dell'interesse aziendale al tema oggetto di proposta, sia per quanto riguarda la scelta del contraente.

Per quanto attiene agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei risultati della ricerca in ambito industriale, gli stessi devono essere siglati con soggetti iscritti all'interno dell'apposito Albo di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.

In ogni caso, gli enti e/o i privati dichiarano di conoscere e applicare la normativa vigente in materia di anticorruzione e, in particolare, assumono espresso impegno a rispettare le previsioni e i principi contenuti nel Codice di Integrità della Ricerca, nel Codice di Comportamento aziendale nonché nella Sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e a informare l'IRCCS di qualunque evento sopravvenuto da cui consegua la perdita dei requisiti per contrattare con la PA.

La sottoscrizione di accordi ai sensi del presente Regolamento non preclude a IRCCS di procedere alla valutazione di ulteriori proposte sui medesimi temi.

## **ART. 5 PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA'**

Le attività di cui all'art. 1, lett. a) del presente Regolamento non devono ingenerare costi di gestione a carico dell'azienda se non quelli finalizzati all'esecuzione dell'attività stessa, che dovranno essere compensati mediante l'eventuale corrispettivo pattuito.

I proventi derivanti da accordi e convenzioni di cui all'art. 1, lett. b) del presente Regolamento devono essere destinati in misura prevalente alle attività di ricerca e di qualificazione del personale e imputati alla componente "Ricerca, Innovazione e Miglioramento Continuo" del Fondo Ricerca e Miglioramento Continuo di cui all'art. 3 del Regolamento aziendale, approvato con Delibera n. 306/2022.

I proventi derivanti da accordi e convenzioni di cui all'art. 1, lett. c) del presente Regolamento, laddove prevalga l'applicazione dell'art. 43 L. n. 449/1997, sono destinati nel rispetto di quanto previsto nell'apposito Regolamento aziendale per l'applicazione dell'art. 43.

A tale proposito, si specifica che è da ritenersi prevalente l'applicazione dell'art. 43 quando il progetto/la collaborazione abbia ad oggetto modelli organizzativi e di alta tecnologia. Laddove non sia possibile individuare una prevalenza, la regolamentazione dell'accordo avrà carattere misto e, pertanto, seguirà anche la disciplina di cui al paragrafo che precede.

I proventi derivanti da accordi e convenzioni di cui all'art. 1, lett. d) del presente Regolamento sono, infine, destinati nel rispetto di quanto previsto nell'apposito Regolamento aziendale in tema di tutela della proprietà industriale e intellettuale dell'IRCCS nonché nell'ambito degli accordi in essere con l'Università di Bologna.

## **ART. 6 FORMAZIONE ALBO DI CUI ALL'ART. 8 D.LGS. N. 288/2003 e s.m.i.**

Quando il contratto o l'accordo di collaborazione sono finalizzati a trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale (secondo quanto previsto all'art. 1, lett. d) del presente Regolamento), la selezione del partner industriale deve avvenire tra soggetti che siano iscritti all'interno dell'Albo costituito dall'IRCCS in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i.

L'inserimento all'interno dell'Albo avviene all'esito di una procedura governata da criteri di trasparenza e di pubblicità che assicura l'evidenza pubblica, previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza.

Ai fini della costituzione dell'Albo, i soggetti che intendano ottenere l'iscrizione devono documentare il possesso di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, secondo quanto previsto nello specifico avviso di costituzione/aggiornamento dell'Albo.

IRCCS darà diffusione, sui propri canali istituzionali, dell'avvio della procedura di costituzione/aggiornamento dell'Albo dei partner industriali, pubblicando un bando descrittivo delle competenze tecnologiche e di ricerca di cui dovrà essere documentato il possesso ai fini dell'iscrizione.

Le domande di iscrizione all'Albo dovranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, allegando alla domanda i documenti comprovanti il possesso delle competenze richieste nel bando.

L'Albo è gestito dalla SS Coordinamento Area Giuridica della Ricerca.

I soggetti iscritti all'Albo potranno stipulare accordi tesi al trasferimento dei risultati della ricerca in ambito tecnologico, nel rispetto dei requisiti di qualificazione e delle competenze tecnologiche previsti nel contesto della procedura selettiva.

## **ART. 7 CASI DI ESCLUSIONE E RIFIUTO**

IRCCS, a tutela delle finalità istituzionali perseguite e per assicurarne il rispetto, si riserva di rifiutare qualsiasi convenzione o accordo di collaborazione scientifica qualora:

- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'IRCCS;
- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative o una lesione della propria dignità;
- li reputi inaccettabili per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di

opportunità generale.

In ogni caso, non possono essere stipulati accordi o convenzioni ai sensi del presente Regolamento qualora gli stessi:

- abbiano per oggetto prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
- abbiano per oggetto servizi di onoranze funebri;
- attuino propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- riguardino la produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico e a sfondo sessuale;
- possano veicolare messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono infine esclusi dalla possibilità di stipulare convenzioni/accordi con IRCCS i soggetti che non abbiano i requisiti per contrattare con la PA nonché quelli che abbiano in atto controversie o con i quali siano pendenti morosità.

#### **ART. 8 USO IMPROPRIO DEL NOME E/O DEL LOGO IRCCS**

Ogni accordo/convenzione deve contenere una clausola risolutiva espressa per il caso in cui il soggetto con il quale viene stipulato faccia un uso improprio del nome e/o del logo di IRCCS oppure rechi danno all'immagine dell'Ente, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno e l'adozione di ogni misura in via d'urgenza.

#### **ART. 9 PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

All'interno di ciascun accordo/convenzione stipulati ai sensi del presente Regolamento deve essere inserita la disciplina relativa alla proprietà industriale e intellettuale dei risultati dell'attività svolta e ciò nel rispetto della normativa e delle linee guida vigenti e delle categorizzazioni esistenti in materia, come di seguito definite.

**Background:** opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della L. n. 633/1941 e s.m.i., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto oggetto di accordo/convenzione e che rimane di titolarità di questa.

**Sideground:** opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della L. n. 633/1941 e s.m.i., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia dell'accordo/convenzione ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel

medesimo settore tecnico o scientifico che ne rappresenta l'oggetto e che rimane di titolarità di questa.

**Foreground:** opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della L. n. 633/1941 e s.m.i., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto di accordo/convenzione e in ragione di esso, che dovranno essere oggetto di specifica disciplina.

In particolare, il tema dei diritti di proprietà intellettuale spettanti alle parti sui risultati verrà graduato a seconda della tipologia di attività svolta e dello specifico apporto di ciascuno dei soggetti coinvolti, riconoscendosi, in ogni caso, adeguato valore al ruolo svolto da IRCCS.

Analogamente, nell'ottica del bilanciamento dei rispettivi interessi delle parti, accanto al tema della proprietà intellettuale dei risultati dovrà essere specificamente disciplinato quello dei diritti di sfruttamento commerciale degli stessi, attraverso appositi meccanismi di cessione/concessione in licenza al partner industriale.

## **ART. 10 RESPONSABILITA'**

I soggetti che siano parte stipulante di una convenzione e/o di un accordo di collaborazione scientifica devono possedere adeguata e specifica copertura assicurativa riferita alla convenzione/all'accordo o impegnarsi a conseguirla prima dell'avvio delle attività convenute.

## **ART. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI**

Sono fatti salvi eventuali accordi/convenzioni già stipulati o in corso di stipula alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

È fatta comunque salva la facoltà per IRCCS di attuare gli obiettivi di cui al presente Regolamento anche con modalità diverse rispetto a quanto in questa sede declinato, purché sempre in coerenza con la normativa vigente.

## **ART. 12 FORO ESCLUSIVO**

Per qualunque controversia relativa al presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

# PROPOSTA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA AI SENSI DELL'ART. 8 D.LGS. 288/2003 E SS.MM. E II.

TRA

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola (C.F. 92038610371), di seguito "IRCCS", con sede legale in Via Albertoni n. 14, 40138 Bologna (BO), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore

E

Società \_\_\_\_\_ (C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito la "Società", rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società

singolarmente come "IRCCS" e "Società" e congiuntamente come le "Parti"

## PREMESSO CHE

- a. IRCCS ha adottato il "*Regolamento per la disciplina delle attività dell'ente di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata*", che la Società dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte;
- b. IRCCS ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca;
- c. IRCCS e la Società intendono realizzare attività di ricerca attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative di durata predeterminata, nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno;
- d. le attività di collaborazione scientifica, nelle quali è paritetico l'interesse delle Parti, riguardano le seguenti aree \_\_\_\_\_;
- e. le aree di cui sopra sono congruenti con le attività svolte dalle Parti e la Società \_\_\_\_\_ ha manifestato la propria intenzione di collaborare con IRCCS;
- f. la Società \_\_\_\_\_ è stata selezionata a seguito di regolare manifestazione di interesse (con avviso pubblicato in data \_\_\_\_\_)/la Società è titolare di esclusiva in relazione alle attività oggetto della presente collaborazione, in quanto \_\_\_\_\_;
- g. le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, svilupperanno congiuntamente, nelle aree disciplinari soprarichiamate, le attività progettuali di interesse comune, riservandosi la facoltà di modificarle e/o di integrarle sulla base delle esigenze emerse in corso di esecuzione del rapporto;
- h. la Società \_\_\_\_\_ dispone di risorse umane e strumentali per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di progetti di ricerca;
- i. IRCCS e la Società intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento richiamato alla lett. a), che la Società dichiara di avere letto, compreso e di accettare in ogni sua parte, avente ad oggetto accordi di collaborazione scientifica nel settore della ricerca, sviluppo e implementazione di tecnologie, dispositivi medici e prodotti inventivi;
- j. IRCCS e la Società perseguiranno l'obiettivo di attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale per garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate nonché le ricerche pertinenti

Tutto ciò premesso, \_\_\_\_\_ propone a \_\_\_\_\_ di stipulare un accordo alle seguenti condizioni.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **1. Finalità dell'accordo.**

Le Parti, mediante la stipula del presente accordo, intendono utilizzare le loro rispettive risorse e competenze, con l'obiettivo del reciproco scambio di esperienze maturate nell'ambito oggetto del presente accordo.

In particolare tale accordo si caratterizza per le seguenti finalità \_\_\_\_\_

### **2. Oggetto e modalità di svolgimento dell'accordo.**

Il presente accordo ha ad oggetto lo svolgimento delle attività che seguono \_\_\_\_\_

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, le Parti si impegnano a \_\_\_\_\_.

A tale scopo la Società/IRCCS usufruirà della struttura di IRCCS/della Società per \_\_\_\_\_.

### **3. Referenti scientifici del progetto.**

IRCCS individua quale proprio referente scientifico per lo svolgimento delle attività progettuali di cui al presente accordo \_\_\_\_\_.

La Società individua quale proprio referente scientifico per lo svolgimento delle attività progettuali di cui al presente accordo \_\_\_\_\_.

### **4. Impegno economico.**

La Società si farà carico di farsi carico dei costi di ricerca, implementazione e sviluppo inerenti alle attività oggetto del presente accordo.

IRCCS metterà a disposizione le competenze scientifiche dei propri professionisti che, nell'ambito del normale orario di lavoro, saranno destinati al progetto oggetto del presente Accordo.

A fronte della attività descritta all'art. 2, la Società contribuisce al rimborso forfettario delle spese generali per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA se dovuta, da erogarsi con le seguenti modalità \_\_\_\_\_.

La Società si impegna a comunicare i dati occorrenti per la corretta intestazione delle fatture che verranno emesse in formato elettronico, mediante sistema di interscambio.

Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente accordo.

### **5. Durata.**

L'Accordo entrerà in vigore alla data della accettazione della presente proposta da parte di \_\_\_\_\_ e avrà la durata di \_\_\_\_\_.

### **6. Proroga.**

Le Parti possono prorogare il presente Accordo con comunicazione scritta, tramite posta elettronica certificata, da inviarsi \_\_\_\_\_ giorni prima della data di cessazione.

La proroga avverrà alle stesse condizioni e per la stessa durata originariamente convenute.

### **7. Doveri di collaborazione.**

Le Parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti sia indiretti, per lo scambio e la discussione in merito all'andamento delle attività oggetto del presente accordo, per il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche in atto.

### **8. Luogo di esecuzione delle attività.**

Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte presso \_\_\_\_\_.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo, si concede l'accesso alle rispettive



strutture agli addetti al progetto e al personale coinvolto nelle attività, in accordo con i referenti scientifici del progetto.

#### **9. Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna Parte si impegna alla formazione e informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti ivi vigenti in tema di comportamento e sicurezza. A tal fine, il personale delle Parti impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo dovrà prendere visione e attuare i conseguenti adempimenti di cui al documento sulla valutazione dei rischi, redatto al fine di informare gli operatori esterni sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, durante l'attività, il personale di ciascuna parte sarà supportato e adeguatamente informato sulle misure di sicurezza in essere nelle aree interessate.

#### **10. Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e diritti di sfruttamento commerciale.**

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito delle attività in cui si concretizzerà il presente Accordo e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell'Accordo, con espresso divieto di sub-licenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Le Parti si danno, altresì, atto che dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo potrebbero derivare risultati che possono formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale (cd. Foreground).

A tale proposito le parti stabiliscono che a ciascuna spetteranno i diritti di proprietà intellettuale relativi alla attività inventiva svolta. In caso di contitolarità le parti convengono sin da ora che i diritti di privativa verranno riconosciuti a ciascuna di esse tenendo conto dell'effettivo contributo prestato. I termini della suddetta contitolarità saranno regolati con successivo apposito accordo fra le parti, ove saranno altresì disciplinati gli aspetti relativi a licenze, cessioni, royalties, ecc.

#### **11. Esclusiva e Riservatezza.**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva e che, pertanto, potranno svolgere la propria attività a favore di qualunque altro terzo.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale comunicatale dall'altra Parte in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegna, per tutta la durata dello stesso e per un periodo ulteriore di anni \_\_\_\_\_ compatibilmente con i tempi di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto aziendale, a:

a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessale dall'altra Parte;

b. non utilizzare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Ciascuna Parte si impegna a conservare e a custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le informazioni confidenziali dell'altra Parte di cui sia entrata in possesso in esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui, in esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, una Parte consegni all'altra informazioni confidenziali contenute in supporti materiali, di qualunque natura essi siano, la Parte ricevente, in caso di risoluzione, per qualsiasi ragione essa avvenga, o, in ogni caso, alla cessazione dello stesso, dovrà immediatamente riconsegnare all'altra Parte tutti i supporti materiali contenenti informazioni confidenziali di cui sia in possesso, oppure, su indicazione scritta della stessa, procedere alla loro distruzione, dandone apposita conferma scritta.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro, fra dipendenti e amministratori, che (a) oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza conformemente allo scopo del presente Accordo; (b) abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni ivi contenute.

Nel caso in cui, per la corretta esecuzione del presente Accordo, un terzo debba venire a conoscenza delle informazioni confidenziali, la Parte che mette a disposizione del terzo le informazioni confidenziali (i) si impegna a far preventivamente assumere al terzo un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo; (ii) sarà responsabile dell'eventuale inottemperanza da parte del terzo.

Nel caso in cui una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi Autorità le informazioni confidenziali, la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dovrà dare immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle informazioni confidenziali, al fine di (i) concordare, laddove possibile, le modalità di comunicazione e (ii) permettere alla Parte proprietaria di richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate informazioni confidenziali e, pertanto, non sono soggette a vincolo di riservatezza:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che le abbia comunicate e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù delle attività derivanti dal presente Accordo;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere entrate in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Il presente obbligo di riservatezza sostituisce ogni eventuale accordo preliminare avente ad oggetto il medesimo impegno.

## **12. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti.**

Il presente Accordo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo l'una dell'altra.

L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti dovrà essere oggetto di apposita previa autorizzazione scritta.

### **13. Trattamento dati personali.**

Le Parti provvedono, in qualità di autonomi Titolari, al trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17 del Reg. UE 2016/679, dei dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri rispettivi fini e di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di trattamento di cui sopra.

Ciascuna Parte si impegna a trattare, ai sensi della vigente normativa, i dati personali provenienti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Tali dati potranno, altresì, essere trattati per fini statistici, purchè in forma esclusivamente anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini perseguiti dalle Parti.

### **14. Recesso anticipato e risoluzione.**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente, tramite comunicazione scritta inviata a mezzo PEC/raccomandata, nel caso in cui l'altra parte non dovesse adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti ai sensi del presente Accordo, a meno che la Parte inadempiente non rimedi all'inadempimento entro il termine indicato dall'altra parte, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

Ciascuna parte potrà comunque recedere, unilateralmente e con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC/raccomandata, per i seguenti motivi:

- giusta causa documentata (ivi compreso il sopravvenire di un interesse pubblico);
- motivi amministrativi o se lo scopo dell'attività diviene superato dal punto di vista scientifico;
- ogni causa di impossibilità sopravvenuta al raggiungimento dello scopo oggetto del presente Accordo;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.

In caso di recesso anticipato, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data dell'invio della comunicazione di recesso.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
- b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto dell'Accordo;
- c. Uso improprio del logo e/o del nome di IRCCS;
- d. Condotte della Società durante il corso di validità del presente Accordo che arrechino danno all'immagine di IRCCS, quali propalazione, anche tramite interviste, *internet* e *social network*, di informazioni lesive dell'onore e della reputazione di IRCCS e del personale in forze presso quest'ultimo.

La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata/PEC l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione dell'Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, quest'ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate da IRCCS, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

#### **15. Copertura assicurativa.**

La Società si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla stipula di apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in relazione all'attività e al personale a essa afferente e ciò prima della data di avvio delle attività ivi previste, dandone evidenza mediante consegna del relativo certificato. Analogamente la Società si impegna a fornire adeguata polizza infortuni a tutela del proprio personale.

IRCCS garantisce la responsabilità civile verso terzi in relazione alla attività e al personale di propria afferenza nell'ambito del Programma di gestione diretta del rischio di cui alla L.R. n. 13/2012.

#### **16. Trasferimento diritti e cessione dell'Accordo.**

Il presente Accordo ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra.

Ogni Parte acconsente a che l'altra possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a essa pervenuti direttamente o indirettamente dalla sottoscrizione del presente Accordo a un suo successore o a una società collegata o a soggetti terzi, previa accettazione da parte del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Accordo.

Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.

#### **17. Anticorruzione e Trasparenza.**

L'IRCCS ha adottato, in attuazione della L. n. 190/2012, la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), un proprio Codice di Comportamento ai sensi del DPR n. 61/2013 e s.m.i. e un proprio Codice di Condotta per l'integrità della ricerca ai sensi del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., disponibili sul sito web in Amministrazione trasparente (<https://www.aosp.bo.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>).

La Società \_\_\_\_\_ ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web \_\_\_\_\_.

Ciascuna Parte, in relazione al presente contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice di Condotta/Codice Etico dell'altra Parte e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **18. Legge applicabile e Foro competente.**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo è quello di Bologna.

**19. Oneri fiscali.**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma olografa/digitale.

Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula sono a carico della Società.

**PER LA PARTE PROPONENTE**

\_\_\_\_\_ )

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

# PROPOSTA DI ACCORDO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA COMMISSIONATA AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 288/2003 E SS.MM. E II.

TRA

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola (C.F. 92038610371) \_\_\_\_\_, di seguito "IRCCS", con sede legale in Via Albertoni n. 14, 40138 Bologna (BO), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore

Società \_\_\_\_\_ (C.F./P.I. \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito la "Società" "Ente", rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società

singolarmente come "IRCCS" e "Società" e congiuntamente come le "Parti"

## PREMESSO CHE

- a. IRCCS ha adottato il "*Regolamento per la disciplina delle attività dell'ente di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata*", che la Società dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte;
- b. IRCCS ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca;
- c. ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., IRCCS può stipulare accordi e convenzioni volti a disciplinare le attività di ricerca, di consulenza e di servizio commissionate da soggetti terzi, allo scopo di reperire risorse integrative e ulteriori rispetto a quelle ordinarie da destinare in misura prevalente alle attività di ricerca e di qualificazione del personale ed al fine di promuovere un accrescimento delle conoscenze e delle metodologie applicate;
- d. la Società intende realizzare attività di ricerca, di consulenza e di servizio commissionandola ad IRCCS su progetti ed iniziative di durata predeterminata, valorizzando le conoscenze tecnologiche e scientifiche di IRCCS e del proprio personale;
- e. le predette attività riguardano le seguenti aree \_\_\_\_\_, che sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte da IRCCS;
- f. la Società \_\_\_\_\_ è stata selezionata a seguito di regolare manifestazione di interesse (con avviso pubblicato in data \_\_\_\_\_)/La Società è titolare di esclusiva in relazione alle attività oggetto del presente accordo, in quanto \_\_\_\_\_;
- g. IRCCS dispone di risorse umane e strumentali idonee allo svolgimento delle predette attività;
- h. la Società dichiara di avere letto, compreso e di accettare in ogni sua parte il Regolamento richiamato alla lett. a), impegnandosi a rispettarne le prescrizioni;

Tutto ciò premesso, \_\_\_\_\_ propone a \_\_\_\_\_ di stipulare un accordo alle seguenti condizioni.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### 1. Oggetto e modalità di svolgimento dell'accordo.

La Società affida ad IRCCS, che accetta, lo svolgimento delle seguenti attività \_\_\_\_\_.

Al termine dell'attività affidata sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti.

## **2. Responsabile delle attività.**

IRCCS designa \_\_\_\_\_ quale responsabile scientifico della esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

La Società designa quale proprio responsabile/referente ai fini di cui sopra \_\_\_\_\_.

L'eventuale sostituzione dei responsabili/referenti delle Parti dovrà essere concordata per iscritto.

## **3. Corrispettivo economico.**

La Società si impegna a versare ad IRCCS per l'attività oggetto del presente Accordo la somma di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA se dovuta, da erogarsi con le seguenti modalità \_\_\_\_\_ :

IRCCS metterà a disposizione le competenze scientifiche dei propri professionisti che, nell'ambito del normale orario di lavoro, saranno destinati al progetto oggetto del presente Accordo.

La Società si impegna a comunicare i dati occorrenti per la corretta intestazione delle fatture che verranno emesse in formato elettronico, mediante sistema di interscambio.

Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente accordo.

## **5. Durata.**

L'Accordo entrerà in vigore alla data della accettazione della presente proposta da parte di \_\_\_\_\_ e avrà la durata di \_\_\_\_\_.

## **6. Proroga.**

Le Parti possono prorogare il presente Accordo con comunicazione scritta, tramite posta elettronica certificata, da inviarsi \_\_\_\_\_ giorni prima della data di cessazione.

La proroga avverrà alle stesse condizioni e per la stessa durata originariamente convenute.

## **8. Luogo di esecuzione delle attività.**

Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte presso \_\_\_\_\_.

La Società metterà a disposizione proprio personale qualificato/conferirà, a proprie spese, incarichi a persone qualificate che collaboreranno alle attività di ricerca, consulenza, servizio, con la possibilità di frequentare le strutture di IRCCS, purché coperti da assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni.

La Società consentirà al personale di IRCCS di frequentare le proprie strutture laddove ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

## **9. Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna Parte si impegna alla formazione e informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti ivi vigenti in tema di comportamento e sicurezza. A tal fine, il personale delle Parti impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo dovrà prendere visione e attuare i conseguenti adempimenti di cui al documento sulla valutazione dei rischi, redatto al fine di informare gli operatori esterni sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Inoltre, durante l'attività, il personale di ciascuna parte sarà supportato e adeguatamente informato sulle misure di sicurezza in essere nelle aree interessate.

#### **10. Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e diritti di sfruttamento commerciale.**

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito delle attività in cui si concretizzerà il presente Accordo e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell'Accordo, con espresso divieto di sub-licenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Le Parti si danno, altresì, atto che dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo potrebbero attendersi risultati che possono formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale (cd. Foreground).

A tale proposito le parti stabiliscono che i diritti di proprietà intellettuale relativi alla attività inventiva svolta spetteranno a:

1) IRCCS, qualora i risultati siano stati conseguiti interamente dal gruppo di ricerca a esso afferente. In tali casi il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione è da intendersi trasferito alla Società, nelle seguenti modalità e alle seguenti condizioni \_\_\_\_\_;

2) Entrambe le parti, tenendo conto dell'effettivo contributo prestato da ciascuna di esse. I termini della suddetta contitolarietà saranno regolati con successivo apposito accordo fra le parti, ove saranno altresì disciplinati gli aspetti relativi a licenze, cessioni, royalties, ecc...;

3) La Società, qualora i risultati dell'attività non abbiano carattere particolarmente innovativo e coincidano, sostanzialmente, con gli esiti della prestazione (ad es. una misurazione, una relazione tecnica, uno studio di fattibilità, etc.).

#### **11. Esclusiva e Riservatezza.**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva e che, pertanto, potranno svolgere la propria attività a favore di qualunque altro terzo.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale comunicatale dall'altra Parte in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegna, per tutta la durata dello stesso e per un periodo ulteriore di anni \_\_\_\_\_ compatibilmente con i tempi di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto aziendale, a:

a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessale dall'altra Parte;

b. non utilizzare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessale dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Ciascuna Parte si impegna a conservare e a custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le informazioni confidenziali dell'altra Parte di cui sia entrata in possesso in esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui, in esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, una Parte consegni all'altra informazioni confidenziali contenute in supporti materiali, di qualunque natura essi siano, la Parte ricevente, in caso di risoluzione, per qualsiasi ragione essa avvenga, o, in ogni caso, alla cessazione dello stesso, dovrà immediatamente riconsegnare all'altra Parte tutti i supporti materiali contenenti informazioni confidenziali di cui sia in possesso, oppure, su indicazione scritta della stessa, procedere alla loro distruzione, dandone apposita conferma scritta.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro, fra dipendenti e amministratori, che (a) oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza conformemente allo scopo del presente Accordo; (b) abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni ivi contenute.

Nel caso in cui, per la corretta esecuzione del presente Accordo, un terzo debba venire a conoscenza delle informazioni confidenziali, la Parte che mette a disposizione del terzo le informazioni confidenziali (i) si impegna a far preventivamente assumere al terzo un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo; (ii) sarà responsabile dell'eventuale inottemperanza da parte del terzo.

Nel caso in cui una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi Autorità le informazioni confidenziali, la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dovrà dare immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle informazioni confidenziali, al fine di (i) concordare, laddove possibile, le modalità di comunicazione e (ii) permettere alla Parte proprietaria di richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate informazioni confidenziali e, pertanto, non sono soggette a vincolo di riservatezza:

a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che le abbia comunicate e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

c) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù delle attività derivanti dal presente Accordo;

d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere entrate in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Il presente obbligo di riservatezza sostituisce ogni eventuale accordo preliminare avente ad oggetto il medesimo impegno.

### **13. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Il presente Accordo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo l'una dell'altra.

L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti dovrà essere oggetto di apposita previa autorizzazione scritta.

### **14. Trattamento dati personali.**

Le Parti provvedono, in qualità di autonomi Titolari, al trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17 del Reg. UE 2016/679, dei dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri rispettivi fini e di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di trattamento di cui sopra.

Ciascuna Parte si impegna a trattare, ai sensi della vigente normativa, i dati personali provenienti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Tali dati potranno, altresì, essere trattati per fini statistici, purchè in forma esclusivamente anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini perseguiti dalle Parti.

### **15. Recesso anticipato e risoluzione.**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente, tramite comunicazione scritta inviata a mezzo PEC/raccomandata, nel caso in cui l'altra parte non dovesse adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti ai sensi del presente Accordo, a meno che la Parte inadempiente non rimedi all'inadempimento entro il termine indicato dall'altra parte, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

Ciascuna parte potrà comunque recedere, unilateralmente e con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC/raccomandata, per i seguenti motivi:

- giusta causa documentata (ivi compreso il sopravvenire di un interesse pubblico);
- motivi amministrativi o se lo scopo dell'attività diviene superato dal punto di vista scientifico;
- ogni causa di impossibilità sopravvenuta al raggiungimento dello scopo oggetto del presente Accordo;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.

In caso di recesso anticipato, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data dell'invio della comunicazione di recesso.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
- b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto dell'Accordo;
- c. Uso improprio del logo e/o del nome di IRCCS;
- d. Condotte della Società durante il corso di validità del presente Accordo che arrechino danno all'immagine di IRCCS, quali propalazione, anche tramite interviste, *internet* e *social network*, di informazioni lesive dell'onore e della reputazione di IRCCS e del personale in forze presso quest'ultimo.

La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata/PEC l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione dell'Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, quest'ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate da IRCCS, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

## **16. Copertura assicurativa.**

La Società si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla stipula di apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in relazione all'attività e al personale ad essa afferente e ciò prima della data di avvio delle attività ivi previste, dandone evidenza mediante consegna del relativo certificato. Analogamente la Società si impegna a fornire adeguata polizza infortuni a tutela del proprio personale.

IRCCS garantisce la responsabilità civile verso terzi in relazione alla attività e al personale di propria afferenza nell'ambito del Programma di gestione diretta del rischio di cui alla L.R. 13/2012.

## **17. Trasferimento diritti e cessione dell'Accordo.**

Il presente Accordo ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra.

Ogni Parte acconsente a che l'altra possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a essa pervenuti direttamente o indirettamente dalla sottoscrizione del presente Accordo a un suo successore o a una società collegata o a soggetti terzi, previa accettazione da parte del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Accordo.

Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.

## **18. Anticorruzione e Trasparenza**

L'IRCCS ha adottato, in attuazione della legge n. 190/2012, la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), un proprio Codice di Comportamento ai sensi del DPR n. 61/2013 e s.m.i. e un proprio Codice di Condotta per l'integrità della ricerca ai sensi del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., disponibili sul sito web in Amministrazione trasparente (<https://www.aosp.bo.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>).

La Società \_\_\_\_\_ ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web \_\_\_\_\_ .

Ciascuna Parte, in relazione al presente contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice di Condotta/Codice Etico dell'altra Parte e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

## **19. Legge applicabile e Foro competente.**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo è quello di Bologna.

## **20. Oneri fiscali.**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma olografa/digitale.

Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Accordo sono a carico della Società-Ente.

**PER LA PARTE PROPONENTE**

\_\_\_\_\_ )

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

# PROPOSTA DI ACCORDO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DIDATTICO/FORMATIVE E/O PERCORSI DI FORMAZIONE

TRA

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola (C.F. 92038610371), di seguito "IRCCS", con sede legale in Via Albertoni n. 14, 40138 Bologna (BO), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore

E

Società \_\_\_\_\_ (C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito la "Società", rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società

singolarmente come "IRCCS" e "Società" e congiuntamente come le "Parti"

## PREMESSO CHE

- a. IRCCS ha adottato il "*Regolamento per la disciplina delle attività dell'ente di carattere scientifico, didattico, formativo e di ricerca collaborativa e commissionata*", che la Società dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte;
- b. IRCCS è riconosciuto a livello nazionale tra le migliori Aziende Sanitarie in termini di efficacia clinica ed efficienza dei processi di gestione organizzativa, confermandosi centro di eccellenza nella qualità dei servizi offerti al paziente;
- c. IRCCS ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e intende potenziare le collaborazioni con soggetti terzi dotati di particolari competenze al fine di innalzare gli standard di qualità della propria organizzazione, con l'obiettivo di fornire un'assistenza di qualità sempre maggiore agli utenti;
- d. le tecnologie e metodiche applicate all'assistenza stanno vivendo una tendenza evolutiva molto rapida e devono trovare un nuovo paradigma di sviluppo che consenta di garantire un'adeguata preparazione dei professionisti e che al contempo garantisca la sicurezza dei pazienti;
- e. in particolare, all'interno delle aziende sanitarie, vi è la stringente necessità di dotarsi di strumenti adeguati a guidare l'immissione di nuove tecnologie in modo corretto, attraverso strategie basate su evidenze e percorsi formativi codificati;
- f. a tale fine è di particolare interesse lo sviluppo di nuove metodologie di formazione che migliorino e velocizzino la curva di apprendimento, creando standard di riferimento misurabili per certificare specifiche competenze, rivolte alla formazione dei professionisti interessati, secondo i rispettivi ruoli e profili professionali;
- g. la Società \_\_\_\_\_ è stata selezionata a seguito di regolare manifestazione di interesse (con avviso pubblicato in data \_\_\_\_\_)/La Società è titolare di esclusiva in relazione alle attività oggetto della presente collaborazione e non sussistono alternative tecniche idonee al caso di specie, in quanto \_\_\_\_\_.  
Le Parti hanno, comunque, valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità dei fini;
- h. La Società intende, dunque, collaborare con IRCCS per lo svolgimento di attività didattico-formative e/o percorsi di formazione nonché per lo svolgimento di attività volte a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, su progetti e iniziative di durata predeterminata, valorizzando le conoscenze tecnologiche e scientifiche di IRCCS e del proprio personale e ciò svolgendo le attività che seguono \_\_\_\_\_;
- i. IRCCS dispone di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;

## RICHIAMATI

- l'art. 43 L. n. 449/1997, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi con soggetti pubblici o privati diretti a fornire a titolo oneroso consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 9 D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., che prevede la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni volti a disciplinare le attività di ricerca, di consulenza e di servizio commissionate da soggetti Terzi, oltre che attività didattico-formative e/o percorsi di formazione erogati a vantaggio di soggetti terzi, con l'obiettivo di innalzare gli standard di qualità nell'erogazione dei servizi in ambito sanitario e, più in generale, di migliorare la cultura scientifica, reperendo altresì risorse integrative e ulteriori rispetto a quelle ordinarie, da destinare in misura prevalente alle attività di ricerca e di qualificazione del personale;

Tutto ciò premesso, \_\_\_\_\_ propone a \_\_\_\_\_ di stipulare un accordo alle seguenti condizioni.

**Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.**

### 1. Oggetto e modalità di svolgimento dell'accordo.

Il presente accordo ha ad oggetto lo svolgimento delle attività che seguono \_\_\_\_\_

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, le Parti si impegnano a \_\_\_\_\_.

A tale scopo la Società/IRCCS usufruirà della struttura di IRCCS/della Società per \_\_\_\_\_.

### 2. Designazione del personale.

IRCCS designa uno o più professionisti, dipendenti o collaboratori, in possesso di approfondite conoscenze tecniche e di significative esperienze professionali, scientifiche e didattiche per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo

La Società individua il personale interessato alle attività oggetto del presente accordo che potrà partecipare alle stesse in numero e secondo modalità compatibili con l'organizzazione di IRCCS e in accordo con esso.

Per le attività oggetto del presente accordo, la Società provvederà a trasmettere a IRCCS, con anticipo, una comunicazione riportante:

- la descrizione della tipologia di attività, indicando che rientra nell'ambito del presente accordo;
- le date proposte per lo svolgimento dell'attività;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alle attività, con indicazione della qualifica professionale e della eventuale struttura di appartenenza;
- la dichiarazione di assunzione di responsabilità della scelta dei partecipanti alle attività in merito alle qualifiche professionali possedute.

Al termine delle attività oggetto del presente accordo, IRCCS provvederà a trasmettere il report con indicazione dell'attività svolta ed elenco nominativo del personale che ha preso parte alle attività.

IRCCS si impegna a garantire un minimo di \_\_\_\_\_ corsi/anno, a fronte di specifica richiesta che la Società farà di volta in volta pervenire per ciascun corso.



Le Parti si impegnano comunque a condividere, con nota successiva alla stipula del presente Accordo, una stima della pianificazione della formazione annuale inclusiva delle sessioni formative che comunque verranno di volta in volta richieste dalla Società.

Eventuali attività ulteriori rispetto a quelle originariamente indicate potranno essere concordate tra le parti a fronte di richiesta della Società da indirizzarsi a IRCCS con almeno \_\_\_\_\_ gg. di anticipo rispetto alla data di loro avvio.

### **3. Referenti scientifici del progetto.**

IRCCS individua quale proprio referente scientifico per lo svolgimento delle attività progettuali di cui al presente accordo \_\_\_\_\_.

La Società individua quale proprio referente scientifico per lo svolgimento delle attività progettuali di cui al presente accordo \_\_\_\_\_.

### **4. Corrispettivo.**

La Società si impegna a versare a IRCCS per l'attività oggetto del presente Accordo la somma di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA se dovuta, da erogarsi con le seguenti modalità \_\_\_\_\_.

La Società si farà, altresì, carico di tutti i costi organizzativi, provvedendo direttamente a sostenerli.

IRCCS metterà a disposizione le competenze scientifiche dei propri professionisti che, in accordo con gli stessi, saranno destinati al progetto oggetto del presente Accordo.

La Società si impegna a comunicare i dati occorrenti per la corretta intestazione delle fatture che verranno emesse in formato elettronico, mediante sistema di interscambio.

Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente accordo.

### **5. Durata.**

L'Accordo entrerà in vigore alla data della accettazione della presente proposta da parte di \_\_\_\_\_ e avrà la durata di \_\_\_\_\_.

### **6. Doveri di collaborazione.**

Le Parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti sia indiretti, per lo scambio e la discussione in merito all'andamento delle attività oggetto del presente accordo, per il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche in atto.

### **7. Luogo di esecuzione delle attività.**

Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte presso \_\_\_\_\_.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo, si concede l'accesso alle rispettive strutture agli addetti al progetto e al personale coinvolto nelle attività, in accordo con i referenti scientifici del progetto.

### **8. Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna Parte si impegna alla formazione e informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti ivi vigenti in tema di comportamento e sicurezza. A tal fine, il personale delle Parti impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo dovrà prendere visione e attuare i conseguenti adempimenti di cui al documento sulla valutazione dei rischi, redatto al fine di informare gli operatori esterni sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, durante l'attività, il personale di ciascuna parte sarà supportato e adeguatamente informato sulle misure di sicurezza in essere nelle aree interessate.

#### **10. Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e diritti di sfruttamento commerciale**

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito delle attività in cui si concretizzerà il presente Accordo e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell'Accordo, con espresso divieto di sub-licenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Le Parti si danno, altresì, atto che dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo potrebbero attendersi risultati che possono formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale (cd. Foreground).

A tale proposito le parti stabiliscono che i diritti di proprietà intellettuale relativi alla attività inventiva svolta spetteranno a:

1) IRCCS, qualora i risultati siano stati conseguiti interamente dal proprio personale. In tali casi il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione è da intendersi trasferito alla Società, nelle seguenti modalità e alle seguenti condizioni \_\_\_\_\_;

2) Entrambe le parti, tenendo conto dell'effettivo contributo prestato da ciascuna di esse. I termini della suddetta contitolarità saranno regolati con successivo apposito accordo fra le parti, ove saranno altresì disciplinati gli aspetti relativi a licenze, cessioni, royalties, ecc...;

3) La Società, qualora i risultati dell'attività non abbiano carattere particolarmente innovativo e coincidano, sostanzialmente, con gli esiti della prestazione.

#### **11. Esclusiva e Riservatezza**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva e che, pertanto, potranno svolgere la propria attività a favore di qualunque altro terzo.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale comunicata dall'altra Parte in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegna, per tutta la durata dello stesso e per un periodo ulteriore di anni \_\_\_\_\_ compatibilmente con i tempi di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto aziendale, a:

a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;

b. non utilizzare, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Ciascuna Parte si impegna a conservare e a custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le informazioni confidenziali dell'altra Parte di cui sia entrata in possesso in esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui, in esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, una Parte consegni all'altra informazioni confidenziali contenute in supporti materiali, di qualunque natura essi siano, la Parte ricevente, in caso di risoluzione, per qualsiasi ragione essa avvenga, o, in ogni caso, alla cessazione dello stesso, dovrà immediatamente riconsegnare all'altra Parte tutti i supporti materiali contenenti informazioni confidenziali di cui sia in possesso, oppure, su indicazione scritta della stessa, procedere alla loro distruzione, dandone apposita conferma scritta.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro, fra dipendenti e amministratori, che (a) oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza conformemente allo scopo del presente Accordo; (b) abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni ivi contenute.

Nel caso in cui, per la corretta esecuzione del presente Accordo, un terzo debba venire a conoscenza delle informazioni confidenziali, la Parte che mette a disposizione del terzo le informazioni confidenziali (i) si impegna a far preventivamente assumere al terzo un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo; (ii) sarà responsabile dell'eventuale inottemperanza da parte del terzo.

Nel caso in cui una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi Autorità le informazioni confidenziali, la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dovrà dare immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle informazioni confidenziali, al fine di (i) concordare, laddove possibile, le modalità di comunicazione e (ii) permettere alla Parte proprietaria di richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate informazioni confidenziali e, pertanto, non sono soggette a vincolo di riservatezza:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che le abbia comunicate e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù delle attività derivanti dal presente Accordo;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere entrate in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Il presente obbligo di riservatezza sostituisce ogni eventuale accordo preliminare avente ad oggetto il medesimo impegno.

## **12. Registrazioni.**

Nel caso in cui per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si renda necessario procedere a registrazione fotografica, audio o video si applicano le seguenti disposizioni:

- IRCCS concede alla Società il diritto di effettuare fotografie, video e/o registrazioni audio nel corso della esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e ciò nel rispetto del necessario anonimato dei pazienti nonché dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale contenuto in tali RegISTRAZIONI, incluse le RegISTRAZIONI inserite in eventuali presentazioni, sarà soggetto ai termini dell'art. 10 del presente Accordo;

- la Società ha facoltà di acquisire le generalità e altri dati riferiti al personale coinvolto in caso di loro consenso e nei limiti dei dati volontariamente conferiti. La Società provvederà a dare corso agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali con riferimento ai dati acquisiti e a mettere a disposizione degli interessati l'informativa che dovrà contenere la esplicita indicazione delle finalità del trattamento e delle politiche e dei tempi di conservazione dei dati;
- in ogni caso non verranno condivisi o divulgati dati identificativi di pazienti o di terzi durante le RegISTRAZIONI;
- la Società ha il diritto di utilizzare le RegISTRAZIONI su qualsiasi materiale prodotto o distribuito su qualsiasi supporto per finalità didattiche e formative, comprese le attività promozionali o di marketing ad esso collegate, avendo cura di evidenziare che gli stessi sono stati ottenuti con il supporto di IRCCS;
- la Società è tenuta a presentare le copie intermedie o finali dei Materiali a IRCCS per la revisione e approvazione.

### **13. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti.**

Il presente Accordo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo l'una dell'altra.

L'utilizzo dei segni distintivi delle Parti dovrà essere oggetto di apposita previa autorizzazione scritta.

### **14. Trattamento dati personali.**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR") e dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (c.d. "Codice Privacy") le parti si danno reciprocamente atto di essere Titolari autonomi del trattamento dei dati, in quanto determinano autonomamente i propri fini nonché i mezzi dello stesso, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

E' compito del Professionista incaricato da IRCCS di fornire al paziente coinvolto nelle attività di Training e Formazione ai sensi del presente Accordo, adeguata informativa aziendale scritta, dalla quale emerga la presenza di personale non appartenente a IRCCS, in qualità di discente/osservatore, che, in ogni caso, non effettuerà alcun intervento diretto sul paziente stesso.

IRCCS non trasferirà dati personali di terze parti, inclusi dati personali di pazienti, alla Società, eccetto nel caso in cui ciò sia previsto per obbligo di legge e, in tal caso, lo farà in forma anonima.

Le Parti si impegnano a trattare, ai sensi della vigente normativa, i dati personali provenienti dalle altre Parti unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di trattamento di cui sopra.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Tali dati potranno, altresì, essere trattati per fini statistici, purchè in forma esclusivamente anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il

perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini perseguiti dalle Parti.

#### **15. Recesso anticipato e risoluzione**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente, tramite comunicazione scritta inviata a mezzo PEC/raccomandata, nel caso in cui l'altra parte non dovesse adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti ai sensi del presente Accordo, a meno che la Parte inadempiente non rimedi all'inadempimento entro il termine indicato dall'altra parte, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

Ciascuna parte potrà comunque recedere, unilateralmente e con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC/raccomandata, per i seguenti motivi:

- giusta causa documentata (ivi compreso il sopravvenire di un interesse pubblico);
- motivi amministrativi o se lo scopo dell'attività diviene superato dal punto di vista scientifico;
- ogni causa di impossibilità sopravvenuta al raggiungimento dello scopo oggetto del presente Accordo;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.

In caso di recesso anticipato, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data dell'invio della comunicazione di recesso.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
- b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto dell'Accordo;
- c. Uso improprio del logo e/o del nome di IRCCS;
- d. Condotte della Società durante il corso di validità del presente Accordo che arrechino danno all'immagine di IRCCS, quali propalazione, anche tramite interviste, *internet* e *social network*, di informazioni lesive dell'onore e della reputazione di IRCCS e del personale in forze presso quest'ultimo.

La Parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata/PEC l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione dell'Accordo ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento della Società, quest'ultima è tenuta, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate da IRCCS, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

#### **16. Copertura assicurativa.**

La Società si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla stipula di apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in relazione all'attività e al personale ad essa afferente e ciò prima della data di avvio delle attività ivi previste, dandone evidenza mediante consegna del relativo certificato. Analogamente la Società si impegna a fornire adeguata polizza infortuni a tutela del personale da essa coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo.

IRCCS garantisce la responsabilità civile verso terzi in caso di sinistri in cui siano coinvolti propri pazienti nell'ambito del Programma di gestione diretta del rischio di cui alla L.R. n. 13/2012.

#### **17. Trasferimento diritti e cessione dell'Accordo.**

Il presente Accordo ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Ogni Parte acconsente a che l'altra possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a essa pervenuti direttamente o indirettamente dalla sottoscrizione del presente Accordo ad un suo successore o ad una società collegata o a soggetti terzi, previa accettazione da parte del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Accordo.

Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto.

#### **18. Anticorruzione e Trasparenza**

L'IRCCS ha adottato, in attuazione della legge n. 190/2012, la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), un proprio Codice di Comportamento ai sensi del DPR n. 61/2013 e s.m.i. e un proprio Codice di Condotta per l'integrità della ricerca ai sensi del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., disponibili sul sito web in Amministrazione trasparente (<https://www.aosp.bo.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>).

La Società \_\_\_\_\_ ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web \_\_\_\_\_ .

Ciascuna Parte, in relazione al presente contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice di Condotta/Codice Etico dell'altra Parte e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **19. Legge applicabile e Foro competente.**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo è quello di Bologna.

#### **20. Oneri fiscali.**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma olografa/digitale.

Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Accordo sono a carico della Società.

#### **PER LA PARTE PROPONENTE**

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE